



COMUNE DI NERETO

PROVINCIA DI TERAMO

P.zza Della Repubblica, 1 - 64015 Nereto (TE) - Tel. 0861/80691 Fax 0861/806940

AREA ENTRATE – TRIBUTI - RISCOSSIONI

A TUTTI I CONTRIBUENTI

OGGETTO: Invio nota informativa per il calcolo dell'ICI e bollettini di pagamento anno 2009.

Gentile contribuente,

La informiamo che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 19/04/2007, è stata avviata la riscossione diretta dell'ICI.

PERTANTO, L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DOVRÀ ESSERE VERSATA, come da bollettini allegati, SUL C.C. POSTALE N. 88476585 INTESTATO A "COMUNE DI NERETO SERVIZIO TESORERIA - ICI" P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 1 – 64015 NERETO.

Con delibera del Commissario Prefettizio n. 64 del 15/05/2009 sono state inoltre deliberate, per l'annualità 2009, le seguenti aliquote:

- ORDINARIA: 7,00 per mille
- AGEVOLATA: 4,50 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente (prima casa).
- RIDOTTA: 3,00 per mille, per ristrutturazione e recupero unità immobiliari site in centro storico in attuazione della Legge 447/97, applicabile per il periodo necessario ai lavori con un massimo di anni tre.

Con il medesimo atto deliberativo già sopra indicato, sono state inoltre stabilite le seguenti detrazioni:

- ORDINARIA: € 103,29 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e dai suoi familiari (stabile dimora);
- MAGGIORATA: € 250,00 per le unità immobiliari di nuova costruzione appartenenti alla categoria A2 ed A3, censite in catasto dopo il 01.01.2002, per le quali vi sia stato atto di acquisto a partire dal 01.01.2007. Gli aventi titolo possono usufruire della detrazione maggiorata per i primi tre anni dall'acquisto, compreso quello di stipula del contratto di compravendita;
- MAGGIORATA: € 170,00 per le unità immobiliari possedute ed utilizzate dai portatori di handicap, riconosciuti tali ai sensi del comma 4 (situazioni di gravità) art. 3 della Legge n. 104/92, e dalle loro famiglie.

L'aliquota agevolata deliberata dall'Ente e la detrazione ordinaria prevista per l'unità immobiliari adibita ad abitazione principale sono applicate anche alle unità immobiliari concesse in uso, con atto scritto avente data certa, da persone fisiche a parenti in linea retta entro il II grado ovvero in linea collaterale entro il I grado, a condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale (art. 8 del Regolamento Comunale).

ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE:

Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 27 maggio 2008 n. 93 le abitazioni principali e le relative pertinenze sono esenti dall'imposta. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 504/92, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504/92.

L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 504/92, e successive modificazioni.

IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Per gli immobili diversi dall'abitazione principale l'ICI dovrà essere calcolata applicando l'aliquota del **7 per mille** alla base imponibile determinata come di seguito indicato:

a) **fabbricati:** la base imponibile è costituita dalla rendita catastale alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, per la corretta determinazione della quale può risultare utile richiedere al catasto una visura

catastale aggiornata. Dall'anno 1997 la rendita catastale dei fabbricati deve essere maggiorata del 5% (L.662/1996). Per determinare il valore su cui applicare l'aliquota è necessario moltiplicare la rendita catastale per i seguenti coefficienti:

- **100** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e C (escluse cat. A/10 e C/1)
- **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B
- **34** per i fabbricati classificati in categoria C/1
- **50** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D e in categoria A/10

Considerata l'obbligatorietà della procedura Docfa e quindi della determinazione della rendita proposta, a decorrere **dal 01/01/2007 è venuta meno la possibilità di determinazione della base imponibile con riferimento alla rendita presunta.**

Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale "D" sprovvisti di rendita, interamente posseduti da imprese il valore è determinato riferendosi ai valori contabili rettificati secondo i coefficienti ogni anno stabiliti con apposito decreto ministeriale.

b) aree edificabili: per le aree edificabili l'ICI deve essere versata sulla base del valore venale al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Al fine di ridurre al minimo il contenzioso, l'Ente ha determinato il valore venale in comune commercio per l'anno 2009 con Delibera del Commissario Prefettizio n. 55 del 15/05/2009.

c) terreni agricoli: per i terreni agricoli, ricadenti nel territorio comunale, è escluso l'obbligo di versamento.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento dell'Imposta dovrà essere eseguito sul C.C. POSTALE N. 88476585 intestato a "COMUNE DI NERETO SERVIZIO TESORERIA - ICI" P.zza della Repubblica, 1 - 64015 Nereto.

E' prevista inoltre la possibilità di eseguire il versamento tramite mod. F24.

Scadenze:

Prima rata: acconto **entro il 16 giugno 2009**
Seconda rata: saldo **dal 1 al 16 dicembre 2009**

Arrotondamenti:

Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (Esempio : € 28,49 si arrotonda a € 28,00, € 28,50 si arrotonda a € 29,00)

Importo minimo di versamento:

Il versamento non deve essere effettuato se l'ammontare dell'imposta da versare complessivamente per l'anno 2009 è inferiore a € 10,33.

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE

Con la legge n. 296 del 27 Dicembre 2006 (Finanziaria 2007) e la legge n. 222 del 2007 è stato soppresso l'obbligo della dichiarazione. L'esonero dalla dichiarazione non comprende quei casi in cui la titolarità catastale non corrisponde con il soggetto passivo ICI, ad esempio:

- a) le variazioni legate ad atti non soggetti a pubblicità immobiliare (trascrizioni e annotazioni nei registri immobiliari e volture catastali);
- b) il valore venale delle aree edificatorie;
- c) gli adempimenti per ridurre l'imposta (denuncia di fabbricati inagibili o inabitabili, variazioni nella destinazione d'uso dell'unità adibita ad abitazione principale).

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2008 (30 settembre 2009). Il modello di dichiarazione da utilizzare è quello ministeriale, così come approvato dal D.M. 12/05/2009.

Per ulteriori informazioni in merito ad **esenzioni, riduzioni e detrazioni** d'imposta è possibile consultare il Regolamento per l'applicazione dell'ICI, disponibile sul sito Internet **www.comune.nereto.te.it**

E' inoltre possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi nei seguenti orari di apertura al pubblico:

- **dal lunedì al SABATO dalle 10:00 alle 13:00.**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE AREA
ENTRATE – TRIBUTI – RISCOSSIONI
F.to Dr.ssa Aprati Raffaella**